

Tribunale di Reggio Calabria

Prima Sezione Civile- Ufficio Fallimenti

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore

R.G. n. 12 /2021

Il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 novembre 2022, esaminato il piano del consumatore depositato il 17.11.2021 dai sig.ri [REDACTED] (cf. [REDACTED]) e [REDACTED] (cf. [REDACTED]), e le sue successive integrazioni,

OSSERVA

§ 1. Giova in primo luogo premettere che la presentazione congiunta della proposta di piano da parte dei coniugi ricorrenti è pienamente legittima in quanto in linea con il disposto dell'art. 7 bis della l. 3/2012 (introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. c del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) che prevede quanto segue: *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

Nel caso di specie, sussistono entrambi i suesposti requisiti richiesti dal Legislatore.

I coniugi risultano, infatti, conviventi ed il sovraindebitamento ha un'origine comune.

§ 2. Fatta tale premessa, occorre chiarire che sugli istanti grava la seguente **debitoria** come rideterminata dalla parte e dall'OCC a seguito delle udienze tenutesi il 18.01.2022, 15.02.2022, 08.03.2022, 29.03.2022, 11.10.2022, 15.11.2022 nei confronti di:

-BNL per euro 113.389,40 (mutuo ipotecario cointestato);

-BNL per euro 20.386,32 (prestito personale oggi passato a Net Insurance S.p.a);

-BNL per euro 23.626,42 (cessione del quinto);

-BNL per euro 2.441,66;

-**REGIONE CALABRIA GESTIONE SETTORE TASSE AUTOMOBILISTICHE** per euro 345,55 ed euro 338,60;

-**COMPASS BANCA SPA/FIDES SPA** per euro 3.876,33;

-**SANTANDER CONSUMER BANK** per euro 970,16;

-**AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI** per euro 1.380,58 (come da relazione del gestore depositata in data 07.11.2022 tale debito è stato rateizzato da ADER, sono state già pagate le prime cinque rate entro il termine pattuito e il debito residuo è stato inserito all'interno del piano rispettando le date di scadenza concordate con l'ente).

L'esposizione complessiva dei coniugi ammonta, dunque, ad euro **166.755,02**

Più precisamente, detti prestiti sono stati contratti esclusivamente dal sig. [REDACTED] ad eccezione del mutuo ipotecario, in relazione al quale la sig.ra [REDACTED] risulta cointestataria con il marito.

§ 3. Nell'esporre la propria **situazione patrimoniale** i coniugi ricorrenti hanno dichiarato quanto segue:

-di essere comproprietari, nella misura del 50% ciascuno dell'immobile sito a [REDACTED] provincia di Reggio Calabria, in via [REDACTED] ([REDACTED])

-il sig. [REDACTED] è, inoltre, proprietario *pro quota*, nella misura di 1/6 dell'immobile sito in Via [REDACTED] (foglio [REDACTED]).

Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare, la ricorrente dichiara di non possedere beni mobili, mentre il sig. [REDACTED] risulta titolare di 3 automobili (Volkswagen Golf targata [REDACTED] immatricolata nel 2003; Fiat Lancia Musa targata [REDACTED] immatricolata nel 2007; Fiat Punto targata [REDACTED] immatricolata nel 2003).

-il sig. [REDACTED] risulta, inoltre, percettore di pensione per euro 20.723,00 annui (1.594,08 euro mensili).

-la sig.ra [REDACTED] dichiara di percepire un reddito mensile di euro 772,50 a titolo di Naspi che cesserà in data 06.04.2023.

Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono pari ad euro 1.300,13.

Ciò premesso, i ricorrenti hanno inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012 (sue successive modifiche ed integrazioni).

In particolare, i ricorrenti propongono di ristrutturare la propria esposizione debitoria secondo un piano di rientro rateale che tenga conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, così sintetizzabile:

- *pagamento integrale* (pari al **100%**) delle spese di procedura: (euro 7.615,47 per il compenso del dell'OCC, euro 630,00 per il compenso dell'Advisor Francesco Brogna ed euro 3.971,32 per il compenso dell'avv. Barbara Surace);

- *pagamento parziale* (pari al **41,147%**) dei creditori privilegiati (BNL, Regione Calabria settore tasse automobilistiche)

- *pagamento parziale* (nella misura del **21%**) dei creditori chirografari (BNL, Net Insurance Spa, Compass Banca/Fides Spa, Santander Consumer Bank).

La proposta di piano, in ossequio a quanto disposto dall'**art. 8 l. 3/2012**, è stata sottoscritta, altresì, dai figli dei coniugi ricorrenti, sig. [REDACTED] e sig.ra [REDACTED] i quali sono

interventuti a garanzia della fattibilità del piano impegnandosi a versare in favore dei ricorrenti l'importo di euro 200,00 mensili (ciascun garante è tenuto al versamento mensile di 100 euro).

In particolare, i garanti si sono impegnati a versare la complessiva somma di euro 28.800,00 mediante numero 144 pagherò cambiari ciascuno dell'importo di euro 100,00 per la durata di 12 anni a partire dall'omologa del piano.

Dunque, la somma che i ricorrenti propongono di pagare è complessivamente pari ad euro **71.128,80** comprensiva dell'importo di euro 12.036,79 destinata al pagamento dei prededucibili.

Tale piano, per come si evince dalla relazione integrativa del 07.11.2022, prevede la messa a disposizione mensile da parte dei coniugi ricorrenti della somma di euro 493,95 che si ottiene sommando ai euro 200 messi a disposizione dai garanti euro 293,95 messi a disposizione dal sig. [REDACTED] (tale ultimo importo è pari alla differenza tra la pensione spettante al ricorrente e le spese necessarie al sostentamento della famiglia).

La sig.ra [REDACTED], come illustra il gestore nella relazione del 07.11.2022, trattiene interamente per sé le somme spettanti per Naspi, in quanto necessarie a coprire le ingenti spese mediche che la stessa deve affrontare a causa di sopraggiunti problemi di salute (si veda documentazione medica allegata) per la cui risoluzione è necessario sottoporsi a costosi interventi chirurgici.

La proposta prevede il pagamento delle suddette somme secondo il piano di rientro rateale di cui alla tabella che segue:

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Prima Rata (scadenza e importo)	Ulteriori rate (escluse prima e ultima rata)	Ultima rata (scadenza e importo)	N. rate previste
Compenso OCC	-	7.615,47€	31/12/2022 - 493,95 €	17 rate con importo variabile	30/06/2024 - 87,78 €	19
Compenso Avvocato	-	3.791,32€	30/06/2024 - 355,02 €	7 rate con importo variabile	28/02/2025 - 132,04 €	9
Compenso advisor	-	630,00€	28/02/2025 - € 361,91	0	31/03/2025 - 268,09 €	2
Tributi	Agenzia delle Entrate-Riscossione	1.380,58€	31/12/2022 - € 306,58	20 rate con importo variabile	30/09/2024 - € 51,11	22
Mutuo Ipotecario immobiliare n.CF 922942 del 13/12/2012 (Privilegiato)	Banca nazionale del lavoro	46.656,34 €	31/03/2025 - 225,86 €	94 rate da 493,85 €	31/01/2033 - € 493,13	96
Tributi del 01/01/2018 (Privilegiato)	Regione Calabria settore gestione tasse automobilistiche	142,17€	31/03/2033 - 0,82 €	0	28/02/2033 - 141,35 €	2

Tributi del 01/01/2019 (Privilegiato)	Regione Calabria settore gestione tasse automobilistiche	139,30€	28/02/2033 - 139,30 €	0	0	1
prestito Delega Chirografaria n.349911 (sinistro n° 8787/2021) (Chirografario)	Banca nazionale del lavoro (NET insurance S.p.A.)	4.281,33€	28/02/2033 - 213,30 €	8 rate da 493,85	30/11/2033 - 116,43 €	10
Cessione del quinto Chirografaria (Chirografario)	Banca nazionale del lavoro	4.961,78€	30/11/2033 - 377,52 €	9 rate da 493,95 €	30/09/2034 - 138,71 €	11
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	Compass banca spa/fides spa	814,03€	30/09/2034 - 355,24 €	0	31/10/2034 - 458,79 €	2
Fin. Credito al consumo n. CP1091083 (Chirografario)	Banca nazionale del lavoro	512,75€	31/10/2034 - € 35,16	0	30/11/2034 - 477,59 €	2
Fin. Credito al consumo (Chirografario)	Santander consumer bank	203,73€	30/11/2034 - 16,36 €	0	31/12/2034 - 187,37 €	2

Compiuta tale precisazione occorre passare ad esaminare la **completezza della documentazione prodotta**.

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, corredando il tutto con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e con l'attestazione sulla fattibilità del piano e dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012, e le sue successive integrazioni, contenenti:

- a) l'esposizione analitica della situazione economica dei ricorrenti;
- b) l'esposizione dell'evidente situazione di sovraindebitamento del ricorrente, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovverosia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente.
- c) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- d) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g) l'indicazione relativa alla valutazione del merito creditizio ad opera del soggetto finanziatore;

Avverso l'omologa del presente piano nessun creditore ha presentato osservazioni/contestazioni, nonostante la regolarità delle comunicazioni come comprovata dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti (attestante l'esito positivo delle comunicazioni ai creditori a mezzo pec).

Il piano proposto può essere omologato in quanto rappresenta un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire all'istante un dignitoso tenore di vita.

Va preliminarmente osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 *bis* comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli **artt. 7, 8 e 9** della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del gestore emerge infatti che il ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;
- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Per quanto attiene al presupposto di ammissibilità indicato dall'**art. 7 co.1** secondo capoverso e **12 bis co. 4** della Legge 3/2012 giova, in primo luogo, osservare che la mancata costituzione in giudizio da parte dei creditori privilegiati e, dunque, l'assenza di contestazioni, esime il giudice dall'esame del requisito della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ad ogni modo, occorre osservare che, come risulta dalla documentazione in atti, il piano consente il soddisfacimento dei creditori privilegiati (BNL e Regione Calabria Settore Tasse Automobilistiche) per una quota pari al **41,147%** mentre in caso di liquidazione – prendendo in considerazione il prezzo di stima indicativa degli immobili facenti parte del patrimonio dei sovraindebitati – questi risulterebbero verosimilmente soddisfatti in misura inferiore, tenuto conto che:

- che la prospettiva liquidatoria reca con sé l'inevitabile alea dell'esito e del tempo necessario per il suo verificarsi;
- che in caso di liquidazione dei beni al ricavato andrebbero detratte le spese di procedura con conseguente ulteriore riduzione dell'importo da assegnare in favore del creditore procedente;

Tali argomentazioni valgono *a fortiori* per i creditori chirografari tenuto conto della postergazione di tali crediti rispetto a quelli "privilegiati" e dell'incapienza del patrimonio dei debitori.

A ciò si aggiunga, che il presente piano, rispetta ed anticipa la naturale scadenza del mutuo, stipulato con BNL, prevista in origine per il 29.02.2040.

Dopo aver chiarito il profilo della convenienza, occorre passare ad esaminare quello della **meritevolezza**.

A tal fine, occorre prendere le mosse dal disposto degli artt. **12 bis co. 3 e 7 co. 2 lett. d-ter)** come novellati dall'art. articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in L. 176/2020.

Tali norme prevedono che il giudice - una volta verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti - omologa il piano quando esclude che il debitore abbia "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Dalla lettura delle suindicate disposizioni emerge con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto del piano del consumatore. In altre parole, a seguito della novella legislativa, si assiste al passaggio dall'assenza di colpa necessaria, prima della riforma, per procedere alla omologazione, all'assenza di colpa grave, malafede o frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano.

Tale innovazione ha comportato un restringimento del perimetro della responsabilità del debitore con un conseguente notevole ampliamento dell'ambito applicativo del piano.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione depositata dalle parti e dalla relazione dell'OCC allegata al ricorso principale, si ritiene di poter escludere che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni con dolo o colpa grave o frode.

Da tale documentazione emerge, infatti, che tutti i finanziamenti sono stati assunti antecedentemente al sovraindebitamento e che quest'ultimo sia riconducibile alla malattia che nel 2019 ha colpito il sig. [REDACTED] riformato in data 05.08.2020 dalla Commissione medica ospedaliera militare e prematuramente collocato in pensione all'età 49 anni. Questo evento sopravvenuto ed imprevedibile ha comportato un decremento delle entrate patrimoniali del nucleo familiare; in particolare l'importo della pensione del [REDACTED] da euro 2.000,00 circa mensili si è ridotto ad euro 1.300,00 circa.

La situazione economica si è ulteriormente aggravata, quando la sig.ra [REDACTED], a causa dell'emergenza Covid, è stata collocata in cassa integrazione fino al 08.11.2021, data in cui il datore di lavoro ha comunicato la definitiva cessazione del rapporto di lavoro.

Il quadro sopra delineato consente ragionevolmente di escludere che i consumatori abbiano agito con dolo o colpa grave.

Tali considerazioni sono ulteriormente rafforzate dall'esame della questione attinente il **merito creditizio**.

L'art. 12 bis co. 3-bis prevede, infatti, che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Sul punto, dalla relazione dell'OCC depositata in data 03.10.2022 emerge che gli istituti di credito Santander Consumer Bank e BNL Spa -relativamente al finanziamento n. 349911 e alla cessione del quinto n. 387861 e la Compass- non hanno tenuto conto del merito creditizi avendo corrisposto somme al di sopra dell'importo massimo erogabile.

E' evidente, dunque, che detti creditori ben avrebbero potuto, in ossequio all'art. 124 bis TUB, prima di addivenire al perfezionamento del contratto di credito, consultando le relative banche dati, avere contezza della complessiva situazione debitoria degli odierni ricorrenti.

L'art.124 bis TUB richiede, infatti, un'indagine approfondita che tenga conto anche del livello di indebitamento del richiedente e del rapporto tra questo e i flussi di reddito.

Quanto alla falcidia del credito oggetto di **cessione del quinto**, occorre sottolineare che il Legislatore della riforma ha inteso dipanare ogni possibile dubbio sull'effettiva inopponibilità della cessione del quinto al sovraindebitamento, stabilendo all'art. 8 co. 1 bis l. 3/2012 che la *“proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio”*.

Tale disposizione appare perfettamente in linea sia con la *ratio* dell'istituto in esame (che mira ad agevolare la ripartenza del sovraindebitato) e sia con il principio della *par condicio creditorum*, in quanto evita che il patrimonio del debitore sia sottratto in tutto o in parte alla disponibilità dei creditori per soddisfare la garanzia di uno solo di essi.

Quanto alla **durata del piano** occorre osservare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si possa aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione anche di significativa durata, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della *“seconda chance”*: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per

meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Conclusivamente il piano può essere omologato.

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto dai coniugi sig.ri [REDACTED],

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonchè di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente;

che i pagamenti, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata, siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato;

che la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sia ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno ex art. 7 bis c. 5 L. 3/2012.

ATTRIBUISCE

all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 14.12.2022

Il Giudice

Dott. Stefano Cantone

